STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 30

## Attribuzioni del personale ausiliario degli uffici

Il personale ausiliario degli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto, la distribuzione, la tiratura di copie e perforazione di schede, la manipolazione e il collocamento delle carte, dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio e adempie a tutti gli altri incarichi di carattere materiale, anche con impiego di macchine. Il personale stesso, qualora sia in possesso di regolare patente di guida, e' altresi' addetto alla conduzione di automezzi e ne cura la pulizia e la piccola manutenzione. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077.

Versione in vigore dal 1 luglio 1970, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 26 marzo 1958, n. 425 |
| Titolo | II — Costituzione del rapporto |
| Capo | II — Nomine |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-30-attribuzioni-del-personale-ausiliario-degli-uffici/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it